

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

SPRING-SUMMER 2019

CODEx IDEOLOGIE E TECNICHE DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

§ DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO?

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Ugo Mattei

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

Chiara Giorgi

§ LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

Pier Giuseppe Monateri

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

Donato Carusi

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

Letizia Vacca

§ PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:

NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ

Giorgio Resta

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA?

Rodrigo Míguez Núñez

§ STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE

Marisa Meli

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA

Pasquale Femia

DIRITTO E POTERE NORMATIVO

Mauro Orlandi

§ BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.

GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:

(SOLTANTO) UNA PREMESSA

Raffaele Di Raimo

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE

(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO)

Francesco Astone

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA"

Valentina Calderai

IDEOLOGIE E TECNICHE

PER UNA (RI)CODIFICAZIONE

DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Maria Rosaria Maugeri

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.

QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Andrea Nervi

§ DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,

SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Daniela Di Sabato

IL SOCIALE COME BENE COMUNE

Francesco Denozza

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI

E FUNZIONE ECOLOGICA

Giuseppe Ferri jr

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI

E FUNZIONE ECOLOGICA.

RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO

Maddalena Semeraro

§ RESPONSABILITÀ, PRECAUZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

Filippo Sartori

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

Carlo Marchetti

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO ALLA DINAMICA COLLETTIVO/INDIVIDUALE

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

Maria Rosaria Marella

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

Michele Spanò

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

Alessandra Quarta

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

ALL PAPERS SUBMITTED TO *THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN* ARE SUBJECT TO DOUBLE BLIND PEER REVIEW AND TO THE APPROVAL OF THE STEERING COMMITTEE.

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XXV

SPRING-SUMMER 2019

NUMBER 1

CONTENTS

CODEX

IDEOLOGIE E TECNICHE

DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

ARTICLES

§ DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Ugo Mattei

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

Chiara Giorgi

§ LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

Pier Giuseppe Monateri

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

Donato Carusi

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

Letizia Vacca

§ PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:
NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ

Giorgio Resta

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA?

Rodrigo Míguez Núñez

§ STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE

Marisa Meli

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA

Pasquale Femia

DIRITTO E POTERE NORMATIVO

Mauro Orlandi

§ BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.
GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:
(SOLTANTO) UNA PREMESSA

Raffaele Di Raimo

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE
(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO)

Francesco Astone

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA"

Valentina Calderai

IDEOLOGIE E TECNICHE
PER UNA (RI)CODIFICAZIONE
DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Maria Rosaria Maugeri

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.
QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Andrea Nervi

§ DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Daniela Di Sabato

IL SOCIALE COME BENE COMUNE

Francesco Denozza

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA

Giuseppe Ferri jr

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA.
RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO

Maddalena Semeraro

§ RESPONSABILITÀ, PRECUAZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

Filippo Sartori

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

Carlo Marchetti

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO ALLA DINAMICA INDIVIDUALE/COLLETTIVO

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

Maria Rosaria Marella

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

Michele Spanò

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

Alessandra Quarta

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA?

Rodrigo Míguez Núñez

1. Non si ha torto se, richiamando il titolo di un brillante lavoro di Stefano Rodotà¹, si afferma che la tematica che ho scelto per onorare la sua memoria è, in qualche modo, sacrilega. Ognuno di noi sa quanto il Maestro abbia riecheggiato il concetto del soggetto per ribadire, insieme a Oppo e Rescigno, tra gli altri illustri nomi, l'occorrenza del suo declino a vantaggio della nozione, concreta e reale, della persona umana. Se quindi in questa sede occorre parlare di ascesa delle connotazioni personali, di ascesa degli status di protezione (dell'anziano, del bambino, del disabile, del consumatore, della dignità umana insita nel corpo, delle minoranze etniche, ecc.), allora il mio intervento potrebbe apparire per certi versi futile.

Tuttavia, mi preme notare che, se il successo di questa tesi è tale da rivendicare il ruolo della persona come categoria ordinante, ciò non implica sottovalutare l'utilità della categoria generale del soggetto di diritto in quanto «strumento di analisi e spiegazione dell'ordinamento»². Ovvero: «la lotta contro l'astrattismo non toglie che vi siano contesti dottrinari e legislativi in cui l'utilizzazione del concetto di 'soggetto di diritto' si verifichi utile o addirittura necessaria»³. E proprio oggi, epoca in cui il progresso della tecnologia, della scienza e dell'industria, mette in crisi il modello di soggettività imperniato sull'essere umano vivente, ritengo necessario tornare alla «questione del soggetto», per interrogarsi sul contenuto da attribuire alla nozione quale «punto di convergenza di tutti i fenomeni giuridici»⁴.

Per fare ciò comincerei riportando alcuni recenti fatti di cronaca giuridica su uno specifico fenomeno che si inquadra nel tema dei «nuovi attori» o degli «attori incerti»,

¹ RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Filosofia politica*, 21, 2007, p. 365 ss.

² LÓPEZ LÓPEZ, *Duguit y el derecho subjetivo: evocación y nota sobre una polémica*, in *Quaderni fiorentini*, 20, 1991, p. 179.

³ CATALANO, voce «Soggetto di diritto (Concetti e sistema)», in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, XI, ESI, Napoli, 2017, p. 518.

⁴ FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Giuffrè, Milano, 1939, p. 78.

ossia della soggettività «marginale» o «periferica», spesso non disciplinata, non collegabile né al singolo uomo né alle organizzazioni.

2. Il 20 marzo del 2017 l'Alta Corte dell'Uttarakhand (Nainital, India) emette un'ordinanza – confermata poi dalla Corte Suprema indiana – in cui si afferma che il fiume Gange e il suo principale affluente, il Yamuna, «respirano, vivono e offrono sostentamento alle comunità dalle montagne al mare», sicché «esiste il massimo vantaggio nel conferire [a questi fiumi] lo *status* di persona vivente/entità legale». Di conseguenza, i due fiumi, i loro affluenti e ogni corso d'acqua che scorre con flusso continuo o intermittente da essi sono dichiarati «*juristic/legal persons/living entities*», con tutti i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità propri di una persona vivente⁵. Dieci giorni più tardi, la stessa Corte, in una sentenza ancora più documentata, sancisce per «i ghiacciai compresi il Gangotri e il Yamunotri [da cui nascono rispettivamente i fiumi Gange e Yamuna], fiumi, torrenti, ruscelli, laghi, aria, prati, valli, giungle, foreste zone umide, praterie, sorgenti e cascate» la qualità di «*legal entity/legal person/juristic person/judicial person/moral person/artificial person*» al fine della loro preservazione. La Corte ribadisce che i fiumi non sono solo corpi idrici, ma entità viventi che hanno «il diritto di esistere, persistere, mantenere, sostenere e rigenerare il proprio sistema di ecologia vitale». E afferma, infine, che la loro integrità «deve essere mantenuta dai ghiacciai all'oceano» perché «i fiumi, le foreste, i laghi, i corpi idrici, l'aria, i ghiacciai, la vita umana sono unificati e sono un tutto indivisibile»⁶.

Quanto accaduto in India si colloca in stretta relazione con la soluzione prospettata dalla Corte costituzionale colombiana quando, nel novembre 2016 – riconoscendo l'interdipendenza che collega tutti gli esseri viventi e sulla base del principio del pluralismo culturale – dichiara il fiume Atrato, il suo bacino e affluente un'entità «soggetto di diritti a protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle comunità locali»⁷. Da ultimo, ad esiti pressoché identici perviene la Corte suprema colombiana nell'accogliere un ricorso di tutela costituzionale proposto da un gruppo di bambini, ragazze e giovani adulti per costringere lo Stato a osservare l'impegno di fermare

⁵ *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and Others*, Writ Petition (PIL) n. 126 of 2014, par. 19 (20/03/17).

⁶ *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and Others*, Writ Petition (PIL) n. 140 of 2015 (30/03/17).

⁷ *Sentencia T-622 de 2016* (10/11/16).

la deforestazione nell'Amazzonia (principale causa del cambiamento climatico in Colombia). A tal proposito, il tribunale estende l'ambito di protezione dei diritti fondamentali all'«altro», nozione che comprende anche le altre specie animali e vegetali⁸. Così, e nel solco dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale per il caso Atrato, la S.C. «riconosce l'Amazzonia Colombiana come entità, 'soggetto di diritti', titolare della protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle entità territoriali competenti»⁹.

Va rilevato che le suddette pronunce non sono le prime nel mondo a dare applicazione operativa ai diritti della natura. Già prima, nel 2011, la Corte costituzionale colombiana aveva affermato, in merito ad una questione di «restauro ecologico», che «la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados»¹⁰. Lo stesso anno, in Ecuador, la *Sala penal de la Corte Provincial de Loja*, pronunciandosi su un'*acción de protección* costituzionale proposta da due proprietari fondiari contro il governo provinciale per bloccare un progetto stradale che ha alterato il corso del fiume Vilcabamba, aveva ritenuto che esso costituisse una violazione dei diritti costituzionali della natura ad esistere e a mantenere i suoi cicli vitali, riconoscendo inoltre la rilevanza della stessa per proteggere gli interessi delle generazioni presenti e future¹¹.

3. Sotto il profilo del diritto positivo, la tendenza in analisi si manifesta per la prima volta negli Stati Uniti nel 2006. Quell'anno la piccola comunità rurale Tamaqua Borough, in Schuylkill County, Pennsylvania, assistita dal *Community Environmental Legal Defense Fund* (CELDF), approva un'ordinanza che riconosce i diritti degli ecosistemi inquinati da discariche di rifiuti tossici nonché il diritto della comunità di agire per nome e conto degli stessi. Tre anni dopo, nella cittadina di Shapleigh, nel Maine, viene votata un'ordinanza simile per proteggere le falde acquifere dalla multinazionale Nestlé. Da allora in poi analoghi provvedimenti affermano in varie parti degli Stati Uniti i diritti inalienabili della natura. In questo ordine di idee, è da osservare che nel 2010 il Consiglio comunale della città di Pittsburgh, sulla base degli «inalienable and fundamental rights to

⁸ *Sentencia STC 4360-2018* (05/04/18).

⁹ *Ivi*, p. 45.

¹⁰ *Sentencia C-632 de 2011* (24/08/11).

¹¹ *Wheeler c. Director de la Procuraduría General del Estado de Loja, Juicio n. 11121-2011-0010* (30/03/11).

exist and flourish» delle comunità naturali e degli ecosistemi, adotta la prima ordinanza statunitense che vieta alle *corporations* l'attività di *fracking*, pratica inquinante e dannosa che consiste nell'iniettare ad alta pressione nel sottosuolo acqua e altre sostanze chimiche in modo da forzare l'apertura di fessure esistenti per estrarre petrolio e gas dai depositi scisti. L'ordinanza diviene modello per molti comuni nonché motivo di fiorenti contenziosi che vedono contrapporsi il diritto dei cittadini alla difesa del loro territorio e quello delle società commerciali all'esercizio di attività economiche estrattive costituzionalmente garantite.

Va inoltre rilevato che la natura gode dello *status* di soggetto di diritto in ambito costituzionale. Nel 2008 l'Assemblea costituente ecuadoriana, convocata dal Presidente Rafael Correa e presieduta dall'economista Alberto Acosta, redige e sancisce per la prima volta i diritti della natura in una carta fondamentale. La natura o *Pacha Mama* – recita l'art. 71 della Costituzione – ha il «diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi». Più di recente, simili provvedimenti sono stati introdotti in Bolivia, che gode di una legge quadro della *Madre tierra*¹² e in alcuni stati del Messico¹³.

In Nuova Zelanda, intanto, una legge del 2014 trasforma il parco nazionale Te Urewera in «a legal entity», con tutti i «rights, powers, duties, and liabilities of a legal person». A ciò si aggiunge la recentissima legge *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Bill*¹⁴, la quale, facendo seguito ad uno storico accordo fra lo Stato neozelandese e la comunità indigena iwi Whanganui – il *Ruruku Whakatupua* del 2012 – riconosce al fiume *Te Awa Tupua* (nome dato al fiume Whanganui dai maori) lo status di «legal person», in ragione della sua unione mistica con i gruppi indigeni stabiliti lungo il suo corso.

Infine, sul piano internazionale, è da notare che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel solco dei principi stabiliti dalla Carta mondiale della natura (1982), dal 2009 adotta diverse risoluzioni sul valore intrinseco della natura e l'approccio terra-centrico nel

¹² *Ley n. 071 de Derechos de la Madre Tierra*, 21/12/10 e *Ley n. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien*, 15/11/12.

¹³ Mediante dichiarazioni reperibili nelle costituzioni dello Stato di Guerrero (art. 2, ai sensi della riforma approvata il 01/04/14) e di Città del Messico (art. 18, approvato dal *plenum* dell'Assemblea Costituente nella sessione dell'11/01/17).

¹⁴ 14/03/17, *Royal Assent* del 20/03/17.

quadro dell'iniziativa “*Harmony with Nature*”, promuovendo, a tale scopo, i diritti della natura tramite la creazione di una rete virtuale di esperti stabilita nel 2015. Stesso orientamento si riscontra nel documento conclusivo, intitolato “*The Future We Want*”, elaborato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2012 (Rio + 20).

Ecco quindi il punto che preme fissare: la tendenza che soggettivizza la natura e ai suoi singoli componenti è, incontestabilmente, un fenomeno di portata mondiale.

4. Non vi è dubbio che il civilista convenzionale valuterà l'attribuzione di diritti alla natura come una bizzarria, una stravaganza propria di realtà ben lontane da quelle italiana ed europea.

Le argomentazioni alla base di questa affermazione sono ben salde.

Anzitutto, è noto che la natura e le porzioni del mondo naturale sono tradizionalmente considerate «cose» e spesso anche «beni». Nella natura cioè si riconosce un valore strumentale, di scambio, dal momento che il suo ruolo è quello di servire o comunque di appartenere alle persone. Va poi detto che, nei paragrafi dedicati al «soggetto di diritto», i manuali di diritto privato approfondiscono le particolarità delle sub-categorie della persona fisica e della persona giuridica, cosicché del soggetto giuridico può tracciarsi una teoria unitaria, che comprenda ambedue le tipologie¹⁵. Da questa prospettiva ben si capisce come il dibattito centrale attorno alla soggettività «non umana» si sia ristretto all'angusto ambito delle persone giuridiche e, così, al giustificare o negare, tramite articolate costruzioni teoriche, l'attribuzione di personalità alle stesse. Infine, l'avulsione dell'attribuzione di soggettività a entità diverse dall'essere umano, si collega ad una massima ancor più ferma: la teoria del soggetto si costruisce tenendo ben presente che l'uomo, l'individuo umano è la ragione e la finalità del diritto, ovvero, come scriveva Puchta in apertura delle sue *Istituzioni*, «che il diritto serve esclusivamente all'uomo» e che «dobbiamo riferire tutti i diritti a lui»¹⁶. Ne deriva che l'essere umano vivente è il necessario punto di riferimento degli effetti delle istituzioni giuridiche e assume la

¹⁵ Così RESCIGNO, VIOLA, voce «*Soggetto giuridico*», in *Enciclopedia filosofica*, XI, , Bompiani, Milano, 2006, p. 10836.

¹⁶ PUCHTA, *Corso delle istituzioni*, cit., trad. it. di A. Turchiarulo, Tip. all'insegna del Diogene, Napoli, , 1854, II, p. 6.

funzione di «soggetto ovvio» di qualunque costruzione normativa¹⁷.

È perciò logico che a partire dell'innata – o, se si vuole, ineludibile – prospettiva antropocentrica che domina la questione del soggetto e della giuridicità in Occidente, il civilista ribadisca che «l'ordinamento giuridico si pone come disciplina della libertà umana e non come ordinamento degli esseri viventi in generale e meno che mai della materia inanimata»¹⁸, risultandone che sia sempre «l'uomo che proietta sugli esseri viventi e sulla natura in generale i 'suoi' valori di rispetto della vita in tutte le forme e dell'ambiente»¹⁹.

5. Detto ciò, vengo al *clou* del mio discorso, un discorso che cerca di rilevare come la massima che riduce la soggettività all'essere umano vivente oggi, forse come mai prima d'ora, è messa in crisi.

Mi si consenta, all'occorrenza, di rievocare un'acuta riflessione del collega Restà: «la capacità giuridica non è più, come volle il Codice, il riflesso esclusivo della titolarità di diritti in capo a una persona, fisica o giuridica».

Si tratta, in effetti, di un'affermazione che trova riscontro in una serie di fenomeni correnti.

Si incrina il rapporto tra capacità giuridica e diritti in capo a una persona quando viene proposto il tema del trasumano, ossia del prolungamento della vita oltre ai suoi termini naturali, dell'uomo che si sottrae al deterioramento «ai limiti imposti dalla fisicità per proiettarsi in una dimensione che sfida la stessa morte»²⁰. Parimenti, l'intelligenza artificiale, che diviene sempre più sofisticata e autonoma, solleva, come si legge in recente risoluzione del Parlamento europeo in materia di robotica «la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità, di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie»²¹. Anche la «questione degli animali» ritenuti oggi sempre meno cose e sempre più soggetti, esseri senzienti,

¹⁷ In merito cfr. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 247.

¹⁸ GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti*, ed. II, Giuffrè, Milano, 2017, p. 82.

¹⁹ BALOCCHI, voce «Animali (protezione degli)», in *Enciclopedia giuridica Treccani*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988, p. 1.

²⁰ RODOTÀ, *Il corpo e il post-umano*, in F. RUSCELLO (a cura di), *Studi in onore di Davide Messinetti*, I, ESI, Napoli, 2008, p. 838.

²¹ È la lettera Z. AC. della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

stempera il rapporto tra capacità e diritti in capo a un essere umano. Vi è altresì la situazione dell'umanità (presente o futura), ben radicata nel diritto positivo del XX secolo, destinataria di una insolita e lucida proposta di dichiarazione internazionale del governo francese – *Projet de Déclaration des droits de l'humanité* – sorta al margine delle negoziazioni della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). E che dire, infine, della *class action*? tecnica giuridica che, in forza degli interessi che mobilita dà vita a un'«entità» i cui diritti possono essere rivendicati insieme da quei soggetti che vi ricorrono.

Dunque, se appare chiaro che la questione dei nuovi soggetti rappresenta oggi un importante terreno di dibattito nell'arena etica, politica e giuridica, giova sottolineare che in giornate come queste, in cui ci si chiede di riflettere sul codice, su un «codex» per i nuovi tempi, ci spetti il compito di domandarci come si assorbono i fenomeni contemporanei relativi alla soggettività nel mondo del diritto privato.

Al riguardo è indubbio che il civilista debba confrontarsi con il problema della traducibilità delle nuove tecniche di soggettivazione nello schema concettuale che sorge dalla grande divisione del diritto fra persone e cose. Si tratta di capire se la distinzione è ancora pertinente, se il diritto privato dispone di concetti sufficientemente ampi da accogliere le nuove entità «incerte» o se invece occorrono nuove categorie intermedie. Si tratta, infine, di interrogarsi sul contenuto da attribuire oggi ai concetti di persona e di soggetto.

6. Una veloce disamina delle implicanze teorico-culturali della «soggettivizzazione» della natura e dei suoi singoli componenti può fornire i primi spunti utili di riflessione.

Invero, il fenomeno invita a riflettere da due prospettive diverse.

Dal punto di vista simbolico risulta evidente che la tendenza in esame rinvia alla «deumanizzazione del diritto» e sotto questo profilo (volendo osservare il fenomeno dalla prospettiva dello studioso occidentale), la questione implica un avvicinamento della riflessione giuridica al paradigma ecocentrico della *deep ecology* il quale riconosce nella natura la presenza di un'entità dotata da un valore intrinseco (e non strumentale) e quindi di un'entità avente diritti innati. Da qui che con l'«uguaglianza biocentrica», l'assunto più radicale di questo paradigma, si prospetti l'autorealizzazione di tutti gli esseri, umani e non umani, nel senso che tutte le cose «hanno il diritto di vivere, trasformarsi e raggiungere le proprie forme individuali di sviluppo e autorealizzazione all'interno di una

autorealizzazione più ampia»²².

Dal punto di vista operativo, invece, è chiaro che soggettivizzare la natura permette ad entità viventi non umane di intraprendere azioni legali per difendere e ripristinare i propri diritti: singoli cittadini, associazioni ecologiste e animaliste, comunità indigene e contadine, tra le altre, «parlano» in nome e per conto degli elementi della natura che l'ordinamento giuridico ritiene meritevoli di tutela. Per giunta, in Nuova Zelanda e Colombia, il fiume sarà rappresentato da un membro della tribù o comunità e da uno del governo; in India diverse autorità sono state dichiarate «persons in loco parentis», con il compito di agire «as the human face» per proteggere, conservare e preservare i ghiacciai, fiumi, torrenti, ruscelli, laghi, aria, prati, ecc. nello Stato di Uttarakhand; in Bolivia e in Ecuador, si consente l'*actio popularis* cosicché ogni cittadino potrà difendere i diritti della natura.

Per converso, è bene precisare che laddove la tendenza in esame non risulti ancora recepita per via legislativa o giurisprudenziale, la c.d. «strategic litigation» (ossia il metodo che ricorre ad azioni giudiziarie promosse da singoli cittadini, da movimenti sociali, da gruppi di interesse e/o pressione con l'obiettivo di creare cambiamenti rilevanti in una società) assume un ruolo di particolare importanza, in quanto momento formale di rivendicazione istituzionale dei diritti che «diviene potenzialmente idonea a smuovere l'ordine politico e giuridico»²³.

Merita, certo, d'essere segnalata l'immediata conseguenza che si può ricavare da una siffatta prospettiva operativa: se i diritti esigono rappresentanza, se cioè l'essenza della soggettività si risolve nel poter far parte di un sistema giuridico, è chiaro che la tecnica della «soggettivizzazione» è in realtà funzionale alla rappresentanza e che i diritti degli enti naturali delineano uno strumento volto a dare ascolto alle richieste etiche che si reputano degne di tutela. Detto in altre parole, si soggettivizza la richiesta etica di un gruppo sociale che l'ordinamento giuridico, sulla base di valutazioni di ordine culturale e politico, decide di privilegiare per mezzo di tale riconoscimento. Da ciò discende che il soggetto giuridico non sia, in ogni contesto e circostanza in cui opera, uno strumento neutrale: l'astrazione che riverbera è colma dei riflessi di plurimi fattori sociali.

²² DEVALL, SESSIONS, *Ecologia Profonda, vivere come se la natura fosse importante*, trad. it. di G. Salio, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1989, p. 76.

²³ PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 132.

7. Ciò posto è opportuno rammentare che la tecnica che soggettivizza per rappresentare non è ignota al civilista.

Non può, di fatto, trascurarsi che durante gli ultimi decenni una notevole fonte di tutela giuridica è stata quella di allargare il cerchio della soggettività. Si pensi alla soggettività degli enti privi di personalità giuridica (risolta definitivamente dalla Cassazione nel 1976); si pensi alla (pur discussa) soggettività dell'embrione (nel solco inaugurato dall'art. 1 della legge 40 del 2004); si pensi all'azione di classe del 140-bis del Codice del consumo (introdotta dal D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198); si pensi alle proposte dottrinarie sulla soggettività del *trust* a scopi benefici; si pensi infine ai nuovi soggetti introdotti dal Codice Unico del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017), strumento essenziale di sostenimento e di tutela dell'autonoma iniziativa dei cittadini in applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale.

Insomma questi avvenimenti espansivi permettono di confermare che la soggettività (e non la personalità né tantomeno il concetto di persona) si allarga, si estende e che ciò accade perché nel soggetto è ravvisabile un artefatto giuridico del carattere generale, amorfo, flessibile, un artefatto tecnico «distinto sia dalla persona umana che dal gruppo organizzato»²⁴. Se è quindi vero che la funzione generale, astratta e formale che riacquista oggi il soggetto conferma il declino del paradigma della persona umana come orizzonte di riferimento concettuale, deve darsi ragione a chi ha sostenuto che la soggettività può «assumere figura o struttura autonoma, come punto di vista prospettico del diritto oggettivo, sul piano del diritto interno ovvero del diritto internazionale»²⁵.

8. Mi avvio alla conclusione ricollegandomi sommariamente alla disciplina civilistica.

La tecnica che soggettivizza la natura è fonte di effetti in due macro istituti del diritto privato: la proprietà e la responsabilità civile.

Sotto il primo profilo, è evidente che conferire lo status di soggetto di diritto alla natura serve d'antidoto ad un processo ben noto a Stefano Rodotà e sul quale egli torna volentieri e più volte a proposito di diversi temi: quello della *commodification*. Colgo quindi l'invito del collega Resta, l'invito a pensare la *commodification* come «fenomeno dal quale scaturisce

²⁴ LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 61

²⁵ FROSINI, voce «Soggetto di diritto», in *Novissimo digesto italiano*, XVII, Utet, Torino, 1970, p. 816.

il problema del rapporto fra persona e natura»: soggettivizzare la natura impone un rapporto con la terra e le sue risorse alieno allo schema della proprietà abusiva e del capitalismo estrattivo, avvicinandosi a quelle pratiche che vedono nel proprietario delle risorse naturali un amministratore responsabile di entità che esulano dalla categoria delle mere cose, dei «taciti schiavi» per dirla con Borges.

Sotto il profilo della responsabilità, preme rilevare che i diritti della natura rappresentano una prospettiva più radicale del tradizionale approccio del danno ambientale, dal momento che riconoscere a essa un valore intrinseco indipendentemente dalle valutazioni soggettive, equivale a proteggerla a ragione di ciò che è piuttosto che a ragione di ciò che comporta per l'uomo. La natura si separa così dai presupposti antropocentrici che collegano la nozione di danno alla violazione dei diritti umani.

Si noti, in merito, che potrà il civilista europeo adottare tale prospettiva per osservare la riparazione del *préjudice écologique*, come di recente introdotto nel *Code civil* francese²⁶, cioè la riparazione del pregiudizio detto «oggettivo» cagionato agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi, che prescinde da una ripercussione su un interesse umano particolare. Ma non fraintendetemi: non sostengo che il legislatore francese abbia – espressamente o implicitamente – pensato la natura quale soggetto per conferire la tutela risarcitoria. Anche nella dottrina convenzionale d'Oltralpe tale possibilità è esclusa²⁷. Mi preme però sottolineare in questa sede che il riconoscimento del «danno oggettivo» con riguardo all'ambiente rappresenta per il cultore del diritto civile un'altra forma di fare giustizia: «giustizia ecologica»; giustizia che afferma la sopravvivenza delle specie e degli ecosistemi; giustizia imperniata sul ripristino degli stessi e dei loro cicli; giustizia infine volta a riconoscere il valore non strumentale della biodiversità.

Soggettivizzare la natura apre una preziosa occasione di dialogo interdisciplinare e interculturale, un dialogo che intreccia nozioni giuridiche occidentali (diritto, soggettività, danno, tutela, rappresentanza, ecc.) e cosmo-visioni locali (*Pacha Mama*, olismo, animismo, ecc.), mettendo in contatto l'antropocentrismo (ineludibile) del diritto con l'ecocentrismo di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura-natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura. In ciò, a mio avviso, giace

²⁶ Art. 1247 nel nuovo testo fissato dalla legge n. 2016-1087 *pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages* 08/08/16. Doverose, in merito, le riflessioni di HERMITTE, *Nature (sujet de droit)*, in BOURG, PAPAUX (dir.), *Dictionnaire de la pensée écologique*, PUF, Paris, 2015, p. 688 ss.

²⁷ Basterà cfr. NEYRET, *La consécration du préjudice écologique dans le Code civil*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 927.

l'essenza di una «tecnica ecologica» di codificazione del diritto privato capace di rinnovare – e mi ricollego all'anima rodotiana di queste giornate – la comunione solidale che deve intercorrere fra le diverse entità all'interno del creato.